

## REGOLAMENTO

### PER LA CONCESSIONE PRECARIA DI SPAZI ED AREE DEL DEMANIO COMUNALE

#### Art. 1 - Domanda di concessione.

Chiunque intenda ottenere una concessione d'occupazione di area o spazio pubblico dovrà presentare al Sindaco domanda su carta legale, indicandone lo scopo e, se del caso, corredando la domanda stessa di una planimetria della zona interessata alla concessione.

#### Art. 2 - Rilascio della concessione - Prescrizioni.

Il Sindaco, accertate le condizioni favorevoli e previa deliberazione della Giunta Municipale di autorizzazione alla concessione, è competente a rilasciare la richiesta concessione, che risulterà da apposito atto contenente tutte le condizioni alle quali la stessa concessione precaria viene rilasciata. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni di carattere generale, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione :

a) la concessione verrà sempre accordata a titolo precario, per la durata massima di anni 19 e potrà essere rinnovata, per altro uguale periodo, su richiesta dell'utente.

La concessione sarà revocabile o modificabile in qualunque momento a giudizio dell'Amministrazione comunale, per ragioni di pubblico interesse, senza obbligo di indennizzi o rimborsi da parte dell'Amministrazione comunale al concessionario e si intende in tutti i casi accordata:

1) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

2) con obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;

3) con facoltà da parte dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;

b) resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere contestati da terzi per effetto della concessione;

c) restano a carico del concessionario tutte le riparazioni di qualsiasi genere e la manutenzione dell'eventuale manufatto costruito nell'area data in concessione, in modo da arrecare il minor disturbo possibile al pubblico;

d) nel caso di lavori su pubbliche strade aperte al traffico dovranno essere osservate tutte le cautele e prescrizioni - comprese le necessarie segnalazioni diurne e notturne - prescritte dal T.U. 8.12.1933 n.1740 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei modi e nei termini che fisserà l'Amministrazione comunale;

f) tutti i lavori di installazione di quanto forma oggetto della concessione, ivi compresi quelli di sistemazione del suolo pubblico manomesso, nonché quelli relativi ai lavori di rimessa in pristino del suolo pubblico a fine concessione, dovranno essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico comunale;

g) la concessione è personale ed il passaggio ad altro utente dovrà ottenere il benestare dell'Amministrazione comunale;

h) la mancata segnalazione del passaggio della concessione farà decadere la concessione stessa;

i) tutte le spese, nessuna esclusa ed eccettuata, relative alla stipulazione dell'atto di concessione saranno a carico del concessionario.

#### Art. 3 - Canone annuo.

Ogni concessione di occupazione di area o spazio pubblico è gravata da un canone annuo, a titolo di precarietà della concessione.

#### Art. 4 - Ubicazione delle occupazioni.

Agli effetti della determinazione del canone annuo di cui all'articolo precedente, si deve tener conto della entità della occupazione, nonché della natura dell'attività svolta dal concessionario.

Per quanto concerne l'ubicazione delle occupazioni, il territorio comunale viene compreso in un'unica zona.

#### Art. 5 - Entità delle occupazioni.

La misura del canone annuo di concessione precaria è regolata secondo l'entità della occupazione rapportata a metro quadrato, lineare o cubo ed in relazione al tipo e specie della costruzione o manufatto.

#### Art. 6 - Tipi di occupazione.

In relazione alla natura dell'attività svolta dal concessionario, si distinguono i seguenti tipi di occupazione :

- A) con impianti di distribuzione di carburante;
- B) con locali o chioschi per esercizi pubblici;
- C) con locali o chioschi per la vendita di libri o giornali;
- D) con accessi alle stazioni di distribuzione di carburante poste su suolo privato.

#### Art. 7 - Tariffe dei canoni di concessione.

Per la determinazione del canone annuo di concessione a titolo di precario, si applicano le tariffe di seguito elencate :

A) - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI :

1) Occupazione con chioschi e colonne di distribuzione:

- per un'unica colonna . . . . . £. 100.000.=
- per n. 2 colonne . . . . . £. 120.000.=
- per n. 3 colonne . . . . . £. 250.000.=

2) Occupazione con sole colonne di distribuzione (senza chiosco) :

- per un'unica colonna . . . . . £. 80.000.=
- per n. 2 colonne . . . . . £. 150.000.=

L'Amministrazione, nel caso di occupazioni di estensione superiore a quelle sopraindicate, si riserva la facoltà di fissare, volta per volta, l'ammontare del canone annuo, tenuto conto della entità della occupazione.

B) - LOCALI O CHIOSCHI ADIBITI AD ESERCIZI PUBBLICI :

- al mq. . . . . £. 5.000.=

C) - LOCALI O CHIOSCHI ADIBITI ALLA VENDITA DI LIBRI E GIORNALI :

- al mq. . . . . £. 3.000.=

D) - SPAZIONI DI RIFORMIMENTO CARBURANTI POSTE SU SUOLO PRIVATO CON ACCESSO ALLE STRADE COMUNALI, con o senza chiosco :

- per ogni colonna ad una erogazione o per ogni erogazione in colonna a più erogazioni . . . . . £. 10.000.=

Per le concessioni di immissione dei fognoli privati nella pubblica fognatura, rimangono in vigore il diritto fisso ed il rimborso spese opere di ripristino del piano viabile, previsti dal vigente regolamento per il servizio comunale di fognatura.

Art. 8 - Occupazioni non previste dal presente regolamento.

Per le occupazioni non previste dal presente regolamento, la Amministrazione si riserva di determinare, caso per caso, il canone della concessione.

Art. 9 - Pagamento del canone annuo.

Il pagamento del canone annuo di precario, da effettuarsi anticipatamente dal 1° al 15 gennaio di ogni anno, è condizione per il proseguimento della concessione.

La riscossione del canone suddetto sarà affidata con liste annuali di carico all'Esattore comunale, senza l'obbligo del non riscosso per riscosso. L'Esattore si avvarrà della proce-

dura stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dalla legge 14.4.1910 n.639.

Il mancato pagamento del canone comporta la revoca della concessione.

#### Art.10 - Regolamentazione delle occupazioni preesistenti.

Nella prima applicazione del presente Regolamento, le occupazioni preesistenti e previste alla lettera A) dell'art. 7 saranno assoggettate al canone annuo con decorrenza 1° gennaio 1972.

Il canone stesso sarà limitato al solo anno 1972 qualora il concessionario non intendesse continuare ad usufruire della concessione in atto.

Le concessioni in corso, derivanti da regolari atti deliberativi mantengono integralmente la loro efficacia sino alla loro scadenza.

*annullato  
dal CO.RE.CO  
in seduta  
31.10.72  
prot. 447  
reg. 13116*

#### Art.11 - Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

L'applicazione del canone di concessione precaria, di cui all'art.7 - in quanto corrispettivo di diritto inerente alla proprietà comunale demaniale - non assorbe la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

#### Art.12 - Variazioni e revisione del canone annuo.

Le misure del canone annuo previste dall'art.7 sono ragguagliate al numero indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per l'anno di entrata in vigore del presente Regolamento.

Qualora per gli anni seguenti detto indice registri una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20% o suoi multipli, si farà luogo, con deliberazione della Giunta Municipale, alla proporzionale revisione delle misure dei canoni indicati nell'art.7 e di quelli per le concessioni in corso.

Della disposta revisione deve essere data notizia agli utenti interessati.

#### Art.13 - Entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento avrà applicazione dal 1° gennaio dell'anno 1973, salvo quanto previsto all'art. ~~XXXXX~~ 10.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamata la deliberazione consiliare n.53 del 9.10.1972, pervenuta al CO.RE.CO. di Vercelli il 17.10.1972 n.4447 (annullata parzialmente in seduta 31.10.1972), con la quale si deliberava il Regolamento per le concessioni precarie di spazi ed aree del demanio comunale;

Dato atto che all'art.12 del predetto regolamento è prevista la revisione del canone annuo di cui all'art.7, nel caso di variazioni in aumento o in diminuzione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo;

Vista la propria deliberazione n.7 del 16.1.1984, pervenuta al CO.RE.CO. di vercelli il 20.1.1984 n.557, con la quale si provvedeva a revisionare il canone suddetto a decorrere dal 1.1.1984;

Considerato che nel decorso quinquennio l'indice dei prezzi al consumo ha subito un notevole incremento, per cui si ravvisa la necessità di apportare conseguenti ulteriori revisioni ai canoni, contenendone tuttavia la misura in equo importo;

Dopo attenta disamina ed esauriente discussione;

Con voti favorevoli n.3 e contrari zero;

d e l i b e r a

di provvedere alla revisione dei canoni previsti all'art.7 del vigente regolamento per le concessioni precarie di spazi e aree del demanio comunale, elevandone la misura attuale del 30%, a decorrere dal 1° gennaio 1989, e precisamente:

-

- alla lett.A) - 1) per un'unica colonna	£. 280.800
per n.2 colonne	" 504.400
per n.3 colonne	" 702.000
- 2) per un'unica colonna	" 224.640
per n.2 colonne	" 421.200
- alla lett.B) - al mq.	" 14.040
- alla lett.C) - al mq.	" 8.420
- alla lett.D) - per ogni colonna	" 28.080

oooooooooooo

